

Dichiarazione in materia di ammissione al voto domiciliare di  
elettori affetti da infermità che ne rendono impossibile  
l'allontanamento dall'abitazione

Legge 7 maggio 2009, nr. 46

Al Sig. Sindaco del Comune di  
MESAGNE

Scade il 18 maggio 2009

Il sottoscritto : \_\_\_\_\_ sesso \_\_\_\_\_

nat\_ a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

residente in via \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_

titolare della tessera elettorale <sup>(1)</sup> Nr. \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune di Mesagne in data \_\_\_\_\_

iscritto/a nella sezione n. \_\_\_\_\_

DICHIARA

ai sensi dell'art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, così come modificato dalla legge 07/05/2009 nr. 46 pubblicata sulla G.U. nr. 105 del 08/05/2009, di voler esprimere il voto presso la propria abitazione in quanto affetto da gravissime infermità che ne rendono impossibile l'allontanamento.

Allega alla presente:

- Certificato medico rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale in data non anteriore al 45° giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità con prognosi di almeno 60 gg. Decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali;

IL DICHIARANTE

\_\_\_\_\_

ALLEGATI:

- Copia della tessera elettorale;

- Certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, da cui risulta l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.

Con la legge 7/5/2009 n. 46 pubblicata sulla G.U. del 8/5/2009 n. 105 ad oggetto: " Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione " sono state apportate modifiche alle modalità di ammissione al voto per gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione. Articoli della legge:

#### "Articolo 1

1. All'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:«1. Gli elettori affetti da gravissime infermita', tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermita' che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore»;

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:«3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti: a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volonta' di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante

l'indicazione dell'indirizzo completo di questa; b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermita' di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali»;

c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:«3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilita', nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermita' di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi»;

d) al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «, lettera b),»;

e) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:«9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, puo', con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori»;

f) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Voto domiciliare per elettori affetti da infermita' che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione».

#### Articolo 2

1. L'articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, e' sostituito dal seguente: «Art. 2. - 1. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di cento letti o presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori e' aumentato a quattro.».

#### Articolo 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato."